

STATUTO

HERMES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN MARCELLINO CE VIA
PALMA 30

Numero REA: CE - 317821

Codice fiscale: 04325950618

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2021 - Statuto completo	2
--	---

	===== Allegato "A"	
	==== al Rep. n. 2668 ===	
	=== e alla Racc. n. 2005 ===	
	<u>STATUTO</u>	
	===== Articolo 1 - DENOMINAZIONE =====	
	La Società Cooperativa Sociale sotto la denominazione sociale:	
	===== "HERMES Società Cooperativa Sociale" =====	
	costituita ai sensi della Legge 381 del di 8 novembre 1991, è	
	retta dalle disposizioni che seguono. =====	
	===== Articolo 2 - NORME APPLICABILI =====	
	Alla presente cooperativa si applicano: =====	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, ove non derogate ed in	
	quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative	
	al settore in cui la cooperativa stessa opera (comprese le	
	norme relative al Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio	
	2017 n. 117, Codice del Terzo settore, che si applicano ove	
	non derogate ed in quanto compatibili ai sensi del combinato	
	disposto degli artt. 3 comma 1 e 40 comma 2 del suddetto	
	d.lgs. n. 117/2017); =====	
	2) - le disposizioni sulle <i>Onlus</i> , in quanto la cooperativa	
	sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4	
	dicembre 1997 n. 460; e le disposizioni in materia di impresa	
	sociale, di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nel rispetto	

	della normativa specifica delle cooperative, in quanto, ai	
	sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto	
	legislativo n. 112/2017 recante revisione della disciplina in	
	materia di impresa sociale, le cooperative sociali	
	acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali e si	
	applicano alle stesse le disposizioni del suddetto decreto	
	nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed	
	in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di	
	cui all'articolo 1 della legge 381/1991 come modificato	
	dall'art. 17 comma 1 del citato d.lgs. 112/2017; =====	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative (ai	
	sensi dell'art. 2520 comma 1 del codice civile); =====	
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata. =====	
	===== Articolo 3 - SEDE =====	
	La società ha sede legale nel Comune di: San Marcellino (CE).	
	La società potrà istituire, in Italia, sedi secondarie,	
	uffici, filiali, succursali e rappresentanze, e potrà	
	sopprimerle. =====	
	===== Articolo 4 - DURATA =====	
	La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga	
	o anticipato scioglimento. =====	
	===== Articolo 5 - SCOPO - OGGETTO SOCIALE =====	

La società, che non ha fine di lucro, nel pieno rispetto
delle disposizioni relative ai requisiti mutualistici e delle
disposizioni di cui alla Legge 8/11/1991 n.381, ha lo scopo
(come previsto dall'art.1 della citata L. n.381/91, e
successive Circ. Min. Lavoro esplicative) di perseguire
l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo
svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale -
finalizzata, con gestioni separate: =====
1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di
cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n.
381 , incluse le attività ivi richiamate di cui all'articolo
2, comma 1, lettere a), b), c), d) l) e p) del decreto
legislativo (3 luglio 2017 n. 112) recante revisione della
disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo
1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106; ====
2) - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di
cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.
381. =====
Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 112/2017 recante revisione della disciplina in
materia di impresa sociale, la società, in quanto cooperativa
sociale, acquisisce di diritto la qualifica di impresa
sociale e si applicano alla stessa le disposizioni del
suddetto decreto nel rispetto della normativa specifica delle

	cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito	
	di attività di cui all'articolo 1 della legge 381/1991. =====	
	La società, in quanto Cooperativa Sociale, è anche ONLUS	
	(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi	
	dell'art.10 comma 8° del Decreto Legislativo n.460/97. =====	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di lucro ed ha anche per scopo	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata,	
	continuità di occupazione e le migliori condizioni	
	economiche, sociali, professionali per i soci lavoratori. =====	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente di diritto ex art.111	
	septies disp. att. codice civile. =====	
	La Cooperativa, per il perseguimento delle finalità di cui	
	alla: =====	
	lettera a) dell'art.1 L.381/91 , si prefigge di svolgere	
	attività socio-sanitarie, educative ed assistenziali, incluse	
	le attività da tale norma richiamate di cui all'articolo 2,	
	comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del decreto	
	legislativo n. 112/2017 recante revisione della disciplina in	
	materia di impresa sociale, rivolte principalmente, anche se	
	non esclusivamente, a minori, adolescenti, giovani e famiglie	
	a partire da un'impostazione di cooperazione con il	
	territorio. Nell'ambito e nei limiti di quanto sopra, la	
	Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in	
	proprio o per conto terzi le seguenti attività, suddivise per	

aree: =====	
Area attività di educazione, istruzione e formazione	
professionale (ai sensi e nei limiti della legge 28 marzo	
2003, n. 53, e successive modificazioni ex articolo 2,	
lettera d, d.lgs. 112/2017): =====	
- istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia,	
scuole speciali collegate a quelle primarie, istruzione	
prescolastica e attività connesse inclusa anche l'erogazione	
di programmi per l'alfabetizzazione per adulti, interni o	
esterni al sistema scolastico; =====	
- istruzione primaria: scuole elementari; =====	
- istruzione secondaria di formazione generale: istruzione	
secondaria di primo grado, scuole medie; =====	
- istruzione secondaria di secondo grado di formazione	
generale, tecnica, professionale e artistica: licei,	
istruzione secondaria tecnica e professionale, di formazione	
tecnica, professionale e artistica (istituti tecnici,	
professionali, artistici eccetera) che rilasciano qualifiche	
o diplomi triennali (primo ciclo) e diplomi di conseguimento	
di stato (secondo ciclo); =====	
- istruzione post-secondaria non universitaria; =====	
- formazione professionale regionale, regolata dalla	
normativa europea, nazionale, regionale e locale, per la	
qualificazione di giovani inoccupati o la riqualificazione di	
giovani e adulti, anche attraverso l'individuazione di	

	profili professionali innovativi, impiegando quando	
	necessario sistemi di formazione a distanza idonei a	
	raggiungere anche coloro che si trovano in situazione di	
	disagio per l'impossibilità di frequentare corsi in aula; ====	
	- attività educative rivolte a giovani e adulti per la	
	formazione di una positiva cultura del lavoro, integrativa e	
	complementare all'acquisizione delle nozioni di	
	professionalità tecnica, per una maturazione umana, civile,	
	sociale e morale; =====	
	- attività di formazione professionale e attività educative	
	di orientamento personalizzato nella transizione dalla scuola	
	al lavoro e di orientamento professionale e tecnologico di	
	adulti occupati o inoccupati; =====	
	- attività per l'educazione e l'assistenza sociale di	
	giovani nel periodo della primaria e secondaria formazione	
	professionale; =====	
	- corsi di formazione di qualsiasi durata, in idonee	
	strutture proprie o altrui, diretti a consolidare il sapere,	
	a maturare la personalità, a incrementare la responsabilità	
	nelle relazioni umane in una prospettiva di crescita	
	spirituale e di coscienza civica per contribuire al	
	miglioramento della società; =====	
	- attività educative dirette a favorire e promuovere nei	
	giovani la creazione d'impresa; =====	
	- attività educative di promozione della donna per lo	

	sviluppo di una cultura professionale specifica e una pratica
	lavorativa della solidarietà e dell'accoglienza. =====
	Area formazione del personale nei servizi socio-sanitari ed
	educativi: =====
	percorsi di qualificazione di base per specifiche figure
	professionali (corsi di assistenza materiale - domiciliare -
	fisioterapia - psicomotricità - logopedia - infermiere,
	insegnanti di sostegno, e simili); aggiornamento
	professionale degli operatori dei servizi; interventi di
	supervisione dei piani socio-assistenziali; supervisione e
	coordinamento di progetti per servizi socio-assistenziali
	educativi; formazione per adulti e il volontariato. =====
	Area attività socio-sanitarie ed educative: =====
	gestione di servizi socio sanitari per persone anziane,
	portatori di handicap, minori, soggetti affetti da disagio
	psichico, fisico, ed in particolare delle persone con autismo
	o che presentano comportamenti riconducibili allo spettro
	autistico, compresi servizi di assistenza sanitaria svolti da
	infermieri o altro personale paramedico, per garantirne la
	migliore qualità della vita favorendone il processo di
	crescita, integrazione e valorizzazione soggettiva,
	attraverso la gestione di case di riposo, di cura, centri
	diurni e di accoglienza, gruppi appartamento o attraverso il
	sistema dei PTRI (Piani Terapeutici Riabilitativi
	Individuali) sostenuti da BdS (Budget di Salute); cura e

	riabilitazione a persone affette da malattie mentali e ai	
	soggetti con difficoltà psico - motorie e/o sensoriale;	
	interventi di tipo socio - psico - pedagogico di assistenza	
	sociale e materiale, anche a domicilio, di aiuto domestico,	
	di assistenza scolastica anche a soggetti portatori di	
	handicap; promuovere attività di formazione, orientamento ed	
	informazione nell'ambito delle attività inerenti ai bisogni	
	della terza età. =====	
	Area minori, adolescenti e giovani: =====	
	- comunità alloggio, nido e micro-nido d'infanzia e servizi	
	integrativi al nido, centri di pronto intervento, centri	
	ricreativi diurni, centri di aggregazione giovanile, attività	
	educativa di strada, consultori familiari e per l'affido,	
	centri per le famiglie, servizio di mediazione familiare,	
	laboratori di educativa territoriale, assistenza domiciliare	
	a minori, servizi residenziali per minori, centri di ascolto	
	e "counseling" (consulenza psicologica), interventi nei	
	contesti scolastici contro la dispersione scolastica,	
	indagini sociali sui servizi e interventi educativi,	
	interventi formativi per genitori, interventi educativi per	
	famiglie, centro diurno polifunzionale per minori, ludoteca	
	prima infanzia, comunità di pronta e transitoria accoglienza,	
	casa famiglia, comunità educativa a dimensione familiare,	
	comunità alloggio, gruppo appartamento, comunità di	
	accoglienza per gestanti, madri e bambini, centro sociale	

	polifunzionale ed ogni genere di servizio formativo ed
	educativo per minori e giovani; =====
	- gestire, mediante l'istituzione, l'adattamento e
	l'organizzazione di centri polivalenti, attività ricreative,
	culturali e del tempo libero finalizzate al miglioramento
	della qualità della vita; rappresentare le istanze e le
	progettualità di chi opera sul territorio con progetti
	ludici, pedagogici e socioculturali fondati sull'affermazione
	del diritto al gioco e alla cittadinanza attiva, attraverso
	l'azione di mezzi mobili attrezzati (Ludobus) e l'attività in
	strutture fisse (Ludoteche e babysitting). =====
	Area nuove povertà e emarginazione sociale: =====
	azioni preventive del disagio sociale, centri di
	ascolto, sostegno e reinserimento di soggetti a rischio,
	centri territoriali di alfabetizzazione per adulti ed
	extracomunitari, mediazione sociale, interculturale e
	linguistica, misure accessorie a sostegno della frequenza di
	attività formative, educative e orientative quali, a mero
	titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di supporto
	individualizzato, ausili, gestione ed erogazione di borse
	formative, borse lavoro e/o altre forme di supporto
	economico, servizi di accompagnamento e/o altre forme di
	affiancamento e tutoraggio finalizzate a facilitare la
	realizzazione di esperienze formative, orientamento, tirocini
	e work experiences (borse-lavoro), formazione esterna per

	apprendisti, servizio di mediazione culturale, casa di	
	accoglienza per donne maltrattate, casa protetta per donne	
	vittime di tratta e/o sfruttamento, centro sociale	
	polifunzionale, gruppo appartamento, comunità alloggio, casa	
	albergo. =====	
	Area prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze illecite	
	e lecite: =====	
	attività di formazione, consulenza e sensibilizzazione ed	
	animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di	
	renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione e	
	all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; campagne	
	di sensibilizzazione e informazione; interventi per il	
	reinserimento di persone dipendenti da sostanze illecite e	
	lecite; iniziative di sostegno dei percorsi di inclusione	
	sociale. =====	
	Inoltre, la cooperativa (oltre ad avere ad oggetto la	
	gestione, in base all'art. 1, comma 1, lettera a della legge	
	8 novembre 1991 n. 381, delle precedenti attività e servizi	
	socio-sanitari, educativi ed assistenziali) sempre con le	
	finalità previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, e	
	dunque con riferimento e in conformità al proprio scopo	
	mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci	
	cooperatori, ha per oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 1,	
	lettera b della legge 8 novembre 1991 n. 381, lo svolgimento	
	delle seguenti attività, finalizzate all'integrazione	

	lavorativa di persone svantaggiate, e precisamente: =====	
	-trasporto di passeggeri lungo fiumi, canali, laghi ed altre	
	vie d'acqua interne, inclusi bacini portuali e moli interni;	
	servizi di trasporto per vie d'acqua interne su motonavi da	
	escursione o natanti panoramici; noleggio di natanti da	
	diporto con equipaggio per trasporto per vie d'acqua interne;	
	trasporto di merci lungo fiumi, canali, laghi ed altre vie	
	d'acqua interne, inclusi bacini portuali e moli interni;	
	noleggio di imbarcazioni con equipaggio per il trasporto di	
	merci per vie d'acqua interne; =====	
	- locazione e noleggio di unità da diporto inquadrare come	
	navi, imbarcazioni e natanti da diporto, canoe, barche a	
	vela, gommoni, motoscafi, pedalò, windsurf, acquascooter; ====	
	-attività connesse al trasporto per via d'acqua di	
	passeggeri, animali o merci: gestione di porti e banchine,	
	gestione di chiuse eccetera, attività di navigazione,	
	pilotaggio e ancoraggio, servizi su chiatta, attività di	
	recupero in acqua, attività di segnalazione marittima (fari),	
	rimessaggio imbarcazioni; =====	
	-servizi privati di lotta contro gli incendi e di prevenzione	
	degli incendi nei porti e a bordo di navi; =====	
	-ricarica di bombole di ossigeno per la pratica di sport	
	subacquei; =====	
	-supporto a ricerche scientifiche sottomarine mediante	
	immersioni subacquee; =====	

	-commercio di natanti e accessori anche nella qualità di	
	agenzia; =====	
	-commercio di biciclette e relative parti ed accessori,	
	articoli da campeggio, piccoli natanti per lo sport, come	
	surf, canotti eccetera, di articoli sportivi, articoli per la	
	caccia e la pesca sportiva; =====	
	-rilievi sottomarini, recupero di oggetti caduti in mare,	
	sistemazione pontili, posa in opera di corpi morti e	
	catenarie, riparazioni subacquee; =====	
	-gestione di aree di servizio per carburanti liquidi e	
	gassosi e per energia elettrica, il tutto entro i limiti,	
	nel pieno rispetto e con le condizioni previste dalle	
	normative tempo per tempo vigenti in materia e, in	
	particolare, previste dalle disposizioni di cui al decreto	
	legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e al decreto legislativo 16	
	marzo 1999 n. 79, come modificati dal decreto legislativo 1°	
	giugno 2011 n. 93 e successive modificazioni, nonchè previste	
	da tutta la normativa che anche in futuro dovesse intervenire	
	per la regolamentazione inderogabile della materia; =====	
	-affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per	
	vacanze, bed and breakfast, residence; cottages senza servizi	
	di pulizia; =====	
	-attività di gestione di imprese turistiche, di strutture	
	ricettive ed annessi servizi turistici quali alberghi, hotel,	
	villaggi, residence, campeggi, case ed appartamenti per	

	vacanze, case per ferie, esercizi di affittacamere, strutture	
	congressuali, parchi di divertimento, stabilimenti termali,	
	centri estetici, istituti di bellezza, palestre, strutture	
	sportive, ricreative e per il tempo libero, stabilimenti	
	balneari, impianti sportivi; =====	
	-l'attività di gestione e manutenzione di spiagge, aree	
	protette, oasi ecologiche e laghi; gestione aree pic-nic;	
	l'attività di protezione della flora, della fauna avicola,	
	terricola e montana; l'attività di gestione, manutenzione e	
	sorveglianza di aree storiche, architettoniche, e	
	archeologiche e di musei; =====	
	-noleggio di sedie sdraio e ombrelloni da spiaggia, di altre	
	attrezzature sportive; =====	
	- rappresentazioni di spettacoli dal vivo con attori o	
	compagnie, circhi, gruppi, orchestre o complessi musicali,	
	ballerini, musicisti, cantanti, diskjockey; =====	
	-la gestione in proprio e conto terzi di attività culturali,	
	turistiche ed artistiche con l'organizzazione e gestione di	
	congressi, mostre, fiere, festival, sagre, meeting, ed eventi	
	culturali ed artistici, anche solo attraverso la fornitura	
	delle attrezzature necessarie, con relativo servizio di	
	accoglienza, catering, informazione e vendita di biglietti;	
	la gestione di servizi hostess ed interpretariato; =====	
	- gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, solarium;	
	-corsi sportivi e ricreativi: formazione sportiva (calcio,	

	baseball, basket, cricket, eccetera), centri e campi scuola	
	per la formazione sportiva, corsi di ginnastica, corsi o	
	scuole di equitazione, corsi di nuoto, corsi di danza; =====	
	-somministrazione di alimenti e bevande, catering e	
	banqueting ("take-away",rosticcerie, friggitorie, pizzerie a	
	taglio, ristoranti, fast-food, pizzerie, birrerie, pub,	
	enoteche ed altri esercizi simili con cucina); =====	
	-gelaterie e pasticcerie; =====	
	-produzione di paste alimentari fresche e secche, farcite o	
	meno, cuscus,paste alimentari in scatola o surgelate, fette	
	biscottate, biscotti ed altri prodotti secchi da forno,	
	prodotti di pasticceria conservati, prodotti per snack dolci	
	o salati (cracker, salatini eccetera); =====	
	- l'attività agricola ed agrituristica così come definite	
	dall'articolo 2135 del codice civile e dalle altre norme di	
	legge in materia, nonché l'esercizio delle attività agricole	
	nell'ambito di un percorso di agricoltura sociale, vale a	
	dire la realizzazione di coltivazioni ortofrutticole con	
	metodi di produzione biologici ed ecosostenibili, in serra ed	
	in campo aperto, attività florovivaistiche, allevamento e	
	custodia di animali, compresa la commercializzazione, anche	
	previa trasformazione e confezionamento dei prodotti	
	ottenuti; =====	
	- la gestione ed organizzazione di attività all'interno di	
	una fattoria sociale e didattica finalizzata alla	

	realizzazione di percorsi didattici alternativi, creando	
	un'alleanza terapeutica tra gli ambienti naturali e la	
	persona, attraverso attività quali pet - therapy (terapia	
	psicomotoria assistita con animali), ippoterapia,	
	delfinoterapia - riabilitazione equestre, enoterapia; =====	
	- attività di conservazione e trasformazione di prodotti	
	agricoli in proprio o acquistati; =====	
	- lavorazioni agricole in favore di terzi con i propri mezzi;	
	-attività di produzione e commercializzazione di prodotti	
	ortoflorovivaistici e ortofrutticoli in genere; =====	
	-servizi di trasporto di cose e persone conto proprio e conto	
	terzi; =====	
	-attività di pulizia, sanificazione, disinfezione,	
	disinfestazione e derattizzazione di strutture e di impianti	
	propri e di terzi sia pubblici che privati; =====	
	- lo svolgimento, in ossequio alla specifica disciplina del	
	D.M. 3 giugno 2014 n. 120 e del Decreto Legislativo 3 aprile	
	2006 n. 152 (norme in materia ambientale) e successive	
	modificazioni ed integrazioni, subordinatamente	
	all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e nel	
	rispetto di tutte le prescrizioni in materia, delle seguenti	
	attività: raccolta di rifiuti solidi non pericolosi, gestione	
	di impianti per il trasferimento di rifiuti non pericolosi,	
	gestione dei centri di raccolta dei rifiuti non pericolosi,	
	raccolta di rifiuti pericolosi, gestione di stazioni di	

	trasferimento per rifiuti pericolosi, gestione dei centri di	
	raccolta dei rifiuti pericolosi, smaltimento e trattamento	
	che precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi solidi	
	o non solidi, gestione di discariche per lo smaltimento dei	
	rifiuti non pericolosi, smaltimento dei rifiuti non	
	pericolosi tramite combustione o incenerimento o altri	
	metodi, con o senza la risultante di produzione di	
	elettricità o vapore, combustibili sostitutivi, biogas,	
	ceneri o altri sottoprodotti destinati ad ulteriore uso,	
	trattamento di rifiuti organici per lo smaltimento; gestione	
	dei sistemi di fognatura o degli impianti di trattamento	
	delle acque reflue, raccolta e trasporto delle acque nere	
	provenienti da una o più utenze e dell'acqua piovana tramite	
	reti fognarie, collettori, cisterne e altri mezzi di	
	trasporto (veicoli per il trasporto dei reflui eccetera),	
	svuotamento e pulizia di pozzi neri e fosse settiche, pozzi e	
	fosse di acque di scarico, manutenzione delle toilette	
	chimiche; trattamento delle acque reflue, manutenzione,	
	pulizia e drenaggio di fognature e tubi di scarico incluso lo	
	spurgo; decontaminazione di terreni e acque del sottosuolo	
	inquinati nel luogo interessato, in situ o ex situ,	
	utilizzando ad esempio metodi meccanici, chimici o biologici,	
	decontaminazione di stabilimenti o siti industriali, incluse	
	le centrali e i siti nucleari; realizzazione e gestione di	
	sistemi integrati di gestione dei rifiuti; decontaminazione e	

	disinquinamento delle acque superficiali in seguito ad	
	inquinamento accidentale, interventi di disinquinamento in	
	seguito a sversamenti accidentali di petrolio in mare e altre	
	forme di inquinamento su terreni, acque superficiali, oceani	
	e mari, incluse le aree costiere; =====	
	- realizzazione di impianti per la produzione di energia	
	elettrica e termica derivante da fonti rinnovabili ed	
	assimilate, entro i limiti, nel pieno rispetto e con le	
	condizioni previste dalle normative tempo per tempo vigenti	
	in materia e, in particolare, previste dalle disposizioni di	
	cui al decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, come	
	modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93 e	
	successive modificazioni, nonchè previste da tutta la	
	normativa che anche in futuro dovesse intervenire per la	
	regolamentazione inderogabile della materia; =====	
	- attività di installazione, ampliamento, trasformazione e	
	manutenzione degli impianti all'interno degli edifici ai	
	sensi e nel rispetto del decreto del Ministero dello Sviluppo	
	Economico del 22 gennaio 2008 n. 37 ed eventuali sue	
	modificazioni; =====	
	- attività di elaborazione elettronica di dati contabili	
	(esclusa l'attività dei centri di assistenza fiscale CAF),	
	gestione database (attività delle banche dati), Hosting e	
	fornitura di servizi applicativi (ASP); =====	
	- attività di design specializzate, design di moda (fashion	

	design) per prodotti tessili, articoli di abbigliamento,	
	calzature, gioielli, mobili e altri articoli di arredamento e	
	di moda, nonché di altri articoli per uso personale o per la	
	casa, design industriale (industrial design), attività di	
	disegno grafico di pagine web, grafica pubblicitaria,	
	illustrazione, riproduzione di cartamodelli, attività di	
	arredatore; =====	
	- lavori edili di costruzione di edifici residenziali e non	
	residenziali, manutenzione, ricostruzione e ristrutturazione,	
	incluso il restauro di edifici storici e monumentali,	
	costruzione di strade, passaggi per veicoli e marciapiedi,	
	lavori di asfaltatura, pavimentazione in pietra, posa di	
	porfido, verniciatura della segnaletica orizzontale e di	
	altri segnali, installazione di barriere di sicurezza,	
	cartelli segnaletici stradali, lavori di intonacatura e	
	stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di	
	costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali	
	di stuccatura, posa in opera di infissi, arredi,	
	controsoffitti, pareti mobili e simili, rivestimento di	
	pavimenti e di muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri,	
	altri lavori di completamento e di finitura degli edifici,	
	realizzazione di coperture; =====	
	- commercio di materiali da costruzione, rivestimenti per	
	pavimenti moquette, linoleum, apparecchi igienico-sanitari:	
	piastrelle, vasche da bagno, box-doccia, lavandini, toilet e	

	altri articoli igienico-sanitari, vasche idromassaggio,
	porte e finestre, articoli per arredo urbano, vetro piano,
	carta da parati, colori e vernici, ferramenta, di apparecchi
	e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento,
	ferramenta e serrature, martelli, seghe, cacciavite ed altri
	utensili a mano, casseforti, maniglieria, viteria, bulloneria
	e altra minuteria metallica; di apparecchi per il
	riscaldamento dell'acqua, accessori per installazione di
	impianti idraulici e di riscaldamento, riscaldatori ad
	energia solare; =====
	- lo svolgimento, in ossequio alla specifica disciplina del
	D.M. 3 giugno 2014 n. 120 e del Decreto Legislativo 3 aprile
	2006 n. 152 (norme in materia ambientale) e successive
	modificazioni ed integrazioni, subordinatamente
	all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e nel
	rispetto di tutte le prescrizioni in materia, delle seguenti
	attività: il commercio al minuto e all'ingrosso di rottami
	metallici e non in genere; l'attività di recupero e
	preparazione per il riciclo di cascami e rottami metallici e
	non metallici; l'attività di raccolta e trasporto per conto
	proprio e/o di terzi di rifiuti speciali e non e merci
	pericolosa e non; il commercio di ricambi usati per auto,
	autocarri e motocicli, nonché il recupero dei materiali e la
	rottamazione di veicoli e motocicli di qualsiasi tipo e di
	loro parti e componenti; nonché la gestione, per conto

	proprio e/o di terzi di attrezzature per la lavorazione,	
	frantumazione, rottamazione, rigenerazione e recupero dei	
	beni e prodotti suddetti; la raccolta, trasporto, stoccaggio,	
	sezionamento e smaltimento di rifiuti in genere anche	
	speciali nel rispetto delle leggi vigenti, nonché lo	
	stoccaggio, il riciclo, e la trasformazione di materiale	
	plastico, vetro, gomma e olio; smontaggio di prodotti usati,	
	smantellamento di computer, televisori ed altre	
	apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiali di	
	recupero non metallici e sottoprodotti non metallici della	
	lavorazione industriale (cascami), carta straccia, stracci,	
	rifiuti di vetro e di plastica; =====	
	-l'attività di autodemolizione ai sensi e nel rispetto del	
	D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; =====	
	- fabbricazione di parti e accessori di mobili, mobili per	
	ufficio e negozi, mobili per cucina, mobili per arredo	
	domestico, poltrone e divani, laboratori di falegnameria e	
	corniciai; =====	
	- fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri	
	metalli, lavorazione artistica e ornamentale del ferro	
	battuto, del peltro e del rame, officine da fabbro, altri	
	articoli metallici e minuteria metallica. =====	
	Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio di professioni	
	riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in	

	appositi albi o elenchi e in ogni caso nel rispetto di tutte	
	le attinenti disposizioni di legge. =====	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in Raggruppamenti Temporanei di Imprese (già A.T.I.) o	
	Associazioni Temporanee di Scopo, per lo svolgimento delle	
	attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed	
	utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo	
	Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici	
	o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione; potrà	
	stipulare convenzioni con Comuni, Province, Regioni,	
	Ministeri e con tutti gli enti subordinati, Aziende Sanitarie	
	Locali ed Enti Pubblici in genere. =====	
	La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa al	
	conseguimento delle proprie finalità, nonchè compiere tutte	
	le operazioni imprenditoriali e contrattuali necessarie e/o	
	utili per il perseguimento delle medesime. La società potrà	
	promuovere ed aderire ai Consorzi di Cooperative di	
	produzione e lavoro, nonchè a quelli indicati nell'art. 2602	
	e ss. cc., e a quelle associazioni nazionali di	
	rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	

	Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. =====	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i	
	terzi. =====	
	===== <u>Articolo 6 - SOCI</u> =====	
	6.1 - Il numero dei soci, minimo e/o massimo, è quello	
	stabilito dalla legge (art. 2522, 2° comma e dall'art.2519 2°	
	comma codice civile). =====	
	6.2 - I soci possono essere ordinari o volontari . =====	
	6.3 - Possono essere " Soci ordinari " tutti coloro che possono	
	partecipare direttamente ai lavori della impresa sociale ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo,	
	inclusi fra essi: =====	
	* le persone fisiche svantaggiate , quali definite dall'art. 4	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive	
	modificazioni, legalmente capaci di agire, che devono	
	costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della	
	cooperativa (la condizione di persona svantaggiata deve	
	risultare da documentazione proveniente dalla pubblica	
	amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse,	
	durante la vita della società, al disotto della percentuale	
	del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente	
	statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune	
	iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il	
	termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della	

	società); =====	
	* coloro che, trovandosi in legale età lavorativa, italiani o	
	stranieri (purchè in regola con la vigente legislazione che	
	ne consente il soggiorno in Italia), esercitano l'arte o il	
	mestiere corrispondente alle attività di cui all'oggetto	
	sociale, o affini, e che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono	
	partecipare al conseguimento degli scopi sociali (compresi -	
	come consentito espressamente dall'art.10 della Legge	
	n.381/91 - gli esercenti attività di assistenza e consulenza	
	di cui alla Legge 23/11/39 n.1815); =====	
	* i cd. Soci "fruitori" , ovvero i diretti e/o indiretti	
	destinatari/beneficiari dei servizi socio-sanitari ed	
	educativi della cooperativa, i quali, al fine di acquisire e	
	mantenere le abilità necessarie ad una integrazione sociale	
	soddisfacente, partecipano alla cooperativa anche per	
	ottenerne strumenti e servizi in grado di fornire loro	
	l'accesso al lavoro e alla socialità. =====	
	Ai detti soci fruitori le attività formative, educative, e	
	sociali della cooperativa sono erogate in collegamento e/o	
	coordinamento e/o collaborazione e/o convenzione e/o in	
	applicazione di accordi contrattuali con enti locali,	
	strutture pubbliche e/o private. I soci fruitori sono	
	iscritti nel libro soci con la detta qualifica; =====	
	* le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	

	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	costituenti l'oggetto della società, come consentito	
	espressamente dall'art.11 della Legge n.381/91, purchè la	
	cooperativa abbia almeno nove soci. =====	
	Possono infine essere ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della cooperativa. =====	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio	
	imprese in concorrenza a quella della cooperativa. =====	
	I soci perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione	
	in forma associata e con la prestazione della propria	
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali. =====	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi	
	compreso il rapporto di collaborazione coordinata non	
	occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la	
	legislazione Italiana. =====	
	La prestazione di lavoro del socio e il relativo trattamento	
	economico e normativo, e in generale i criteri e le regole	
	inerenti lo svolgimento della attività mutualistica tra la	
	società ed i soci, sono disciplinati da apposito/i	
	Regolamento/i, redatto/i dall'organo amministrativo, ed	

	approvato/i dall'assemblea dei soci, a termini della legge	
	n.142/2001 e s.m.i. e dell'art.2521 ultimo comma codice	
	civile. =====	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti	
	mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di	
	trattamento. =====	
	6.4 - Come consentito dall'art.2 della Legge n.381/91,	
	possono inoltre far parte della Cooperativa come " Soci	
	volontari " tutte quelle persone che desiderino prestare	
	gratuitamente la loro attività, finalizzata al perseguimento	
	dello scopo sociale. =====	
	Detti soci non possono superare la metà del numero	
	complessivo dei soci. =====	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del	
	libro soci. Ai soci volontari si applicano le disposizioni	
	dettate dal citato articolo 2 legge n.381/91. =====	
	===== Articolo 7 - SOCI COOPERATORI IN FORMAZIONE =====	
	===== E IN PROVA =====	
	Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa	
	come socio ordinario possono essere ammessi in una categoria	
	speciale, denominata dei "soci cooperatori in formazione e in	
	prova", distinta in due sottocategorie in ragione	
	dell'interesse alla loro formazione professionale (soci in	
	formazione) ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale	
	(soci in prova), tenendo anche conto dello scopo mutualistico	

	e delle esigenze di gestione della cooperativa, e	
	dell'idoneità degli aspiranti soci a concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali. =====	
	I requisiti prescritti per l'ammissione dei soci in	
	formazione o in prova sono i medesimi richiesti dalla legge e	
	dal presente statuto per l'ammissione dei soci cooperatori. ==	
	I soci ammessi alla categoria speciale dei soci cooperatori	
	in formazione o in prova non possono in ogni caso superare la	
	quota di un terzo del numero totale dei soci cooperatori. ====	
	Alla richiesta di ammissione gli aspiranti soci in formazione	
	o in prova devono allegare il proprio <i>curriculum vitae</i> ,	
	specificando in particolare le esperienze lavorative in	
	precedenza svolte ed i propri interessi lavorativi. =====	
	La deliberazione di ammissione stabilisce, per ogni socio in	
	formazione e in prova ed in relazione alle sue capacità e	
	competenze, la durata del periodo di formazione ovvero di	
	inserimento nell'impresa, nonché i criteri e le modalità	
	della formazione professionale; quest'ultima può essere	
	disciplinata, in modo generale, da apposito regolamento. =====	
	Durante il periodo di formazione o di prova, i soci hanno il	
	diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno	
	diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva	
	il bilancio. Agli stessi compete il diritto agli utili, nei	
	limiti previsti per i soci cooperatori, in ragione di una	
	quota pari alla metà di quanto a questi ultimi attribuito. In	

	caso di scioglimento del rapporto sociale, spetta ai soci in	
	formazione o in prova l'integrale liquidazione della	
	partecipazione, secondo le regole stabilite per i soci	
	cooperatori. =====	
	Gli amministratori possono preferire i soci cooperatori	
	effettivi, rispetto ai soci in formazione o in prova,	
	nell'instaurazione di rapporti mutualistici con la società, e	
	quindi riservare ai primi maggiori occasioni di scambio	
	mutualistico. =====	
	I ristorni possono essere erogati ai soci in formazione o in	
	prova in misura inferiore rispetto a quella prevista per i	
	soci ordinari, in relazione sia ai costi di formazione ovvero	
	di inserimento, sia al rendimento dei soci (in formazione o	
	in prova) nella cooperativa, esclusa comunque una riduzione	
	arbitraria dei ristorni che non sia come sopra giustificata.	
	E' in ogni caso esclusa l'erogazione ai soci in formazione o	
	in prova dei ristorni con le modalità dell'aumento del	
	capitale sociale o dell'emissione di strumenti finanziari. I	
	soci in formazione o in prova non possono rappresentare altri	
	soci in assemblea, e non possono essere eletti alla carica di	
	amministratori della cooperativa; gli stessi possono	
	esercitare i diritti di controllo di cui all'art. 2545-bis	
	del codice civile. I soci in formazione o in prova possono in	
	ogni momento recedere dalla società, con preavviso di almeno	
	trenta giorni. Gli stessi possono anche essere esclusi dalla	

	cooperativa, per le cause previste dal presente atto, ed	
	inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il	
	periodo di formazione ovvero di inserimento; si applicano,	
	per il resto, le disposizioni del presente atto	
	sull'esclusione dei soci cooperatori, in quanto compatibili.	
	Il recesso e l'esclusione comportano, dalla data della loro	
	efficacia, la cessazione immediata dei rapporti mutualistici	
	intercorrenti con i soci in formazione e in prova. =====	
	Entro il termine del periodo della formazione o della prova,	
	come stabilito dagli amministratori fino ad un massimo di	
	cinque anni, il nuovo socio, che sia in possesso dei	
	requisiti prescritti dalla legge e dai presente atto, sarà	
	ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci	
	cooperatori, previa deliberazione dell'organo amministrativo,	
	che dovrà accertare sia il possesso dei requisiti soggettivi	
	in capo al socio in quel momento, sia l'esito favorevole del	
	periodo della formazione o della prova, e quindi il rispetto	
	degli obblighi inerenti la formazione, ed il conseguimento	
	della qualifica professionale al livello prestabilito dalla	
	cooperativa ovvero il rispetto degli obblighi inerenti	
	l'inserimento nell'impresa, e l'esito favorevole di	
	quest'ultimo. Nel caso in cui il suddetto accertamento abbia	
	esito negativo, e purché lo stesso intervenga prima della	
	fine del periodo di formazione o di prova, ma con un anticipo	
	non superiore a trenta giorni rispetto a tale termine,	

	l'organo amministrativo esclude il socio in formazione o in	
	prova dalla società. =====	
	Nel caso in cui l'organo amministrativo deliberi in senso	
	negativo, il socio potrà entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sulla questione si	
	pronunci l'assemblea; si applicano sul punto, in quanto	
	compatibili, le disposizioni dell'articolo 2528 del codice	
	civile, nonché le previsioni del presente atto sulla	
	procedura di ammissione dei soci cooperatori. =====	
	Nel caso di esito negativo del periodo di formazione o di	
	prova, il socio può essere riammesso per un ulteriore periodo	
	di formazione o di prova, purché la durata complessiva della	
	formazione o della prova non ecceda i cinque anni. =====	
	Per quanto non disposto dalla legge e dal presente statuto,	
	si applicano ai soci in formazione e in prova le disposizioni	
	legislative e statutarie relative ai soci cooperatori, in	
	quanto compatibili. =====	
	==== Articolo 8 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE ====	
	Chiunque, in possesso dei requisiti precisati al precedente	
	articolo 6, desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo, precisandovi cognome,	
	nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale,	
	qualifica professionale e attività svolte, e l'ammontare	
	della quota che si propone di sottoscrivere, col relativo	
	eventuale soprapprezzo. =====	

	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo	
	nel libro dei soci. =====	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	
	amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo. =====	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, la	
	deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata	
	entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso,	
	l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione. =====	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci. =====	
	===== Articolo 9 - RECESSO, ESCLUSIONE - MORTE DEL SOCIO =====	
	9.1 - RECESSO =====	
	Il socio può recedere dalla società, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, per motivate dimissioni dovute alla	

	perdita dei requisiti per l'ammissione ovvero nel caso che	
	non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di	
	ordine familiare o personale, di partecipare al	
	raggiungimento dello scopo sociale. =====	
	Il recesso non può essere parziale. =====	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo	
	deve darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi il Tribunale. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. =====	
	9.2 - ESCLUSIONE =====	
	L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'art.	
	2531 codice civile, può aver luogo: =====	
	1) nei confronti dei soci divenuti definitivamente inabili,	
	anche per limiti di età, a prestare la loro opera a favore	
	dell'impresa sociale; =====	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	

	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico; =====	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società; =====	
	4) nei casi previsti dall'art. 2286 codice civile; =====	
	5) nei casi previsti dall'art. 2288, primo comma, codice	
	civile. L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea. ==	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione. =====	
	Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. =====	
	9.3 - MORTE DEL SOCIO =====	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'art.	
	2535 codice civile. =====	
	===== Articolo 10 - QUOTE =====	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore	
	a venticinque euro. =====	
	Ove la legge non preveda diversamente, nessun socio può avere	
	una quota superiore a centomila euro, salvo le ipotesi di	
	deroga legale contemplate dall'art.2525 4° comma c.c., ove	
	applicabili. E' vietato al socio cedere le proprie quote. ====	
	In ragione di tale divieto, il socio può recedere dalla	

	società, con preavviso di novanta giorni; detto diritto di	
	recesso, comunque, non può essere esercitato prima che siano	
	decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società. =====	
	===== <u>Articolo 11 - PATRIMONIO</u> =====	
	<u>11.1 - PATRIMONIO SOCIALE</u> =====	
	Il patrimonio della società è costituito: =====	
	a) dal capitale sociale che è variabile e costituito	
	dall'ammontare delle quote dei soci; =====	
	b) dal fondo di riserva legale; =====	
	c) dall'eventuale fondo soprapprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente articolo 8; =====	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le suddette riserve sono indivisibili: non possono essere	
	ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della	
	società. =====	
	<u>11.2 - CAPITALE SOCIALE</u> =====	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato	
	di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro	
	25,00 (venticinque virgola zero zero). =====	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo. =====	
	<u>11.3 - RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE</u> =====	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli	

	utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve	
	essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le	
	modalità previste dalla legge. =====	
	<u>11.4 - DIVIETI</u> =====	
	A termini dell'art.2514 codice civile, è fatto divieto alla	
	Cooperativa di: =====	
	- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; =====	
	- distribuire le riserve fra i soci. =====	
	<u>11.5 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</u> =====	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i	
	criteri stabiliti dalla legge. =====	
	<u>11.6 - UTILI - RISTORNI</u> =====	
	Gli utili annuali netti risultanti dal bilancio saranno così	
	ripartiti: =====	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale; =====	
	b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento	
	del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di	
	rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo	

	cui aderisce la cooperativa; in difetto di adesione, la
	cooperativa assolverà agli obblighi di cui ai commi 4 e 5
	dell'art.11 legge 59/92, secondo quanto previsto all'articolo
	20 della medesima legge; =====
	c) un dividendo ai soci, purchè nel rispetto del limite
	massimo previsto al precedente punto 11.4 e dall'art.2514
	c.c.; =====
	d) una percentuale, stabilita dall'assemblea che approva il
	bilancio, ad aumento gratuito del capitale sociale
	sottoscritto e versato in osservanza del disposto dell'art.7
	della legge n.59 del 31/1/1992; e) una percentuale, stabilita
	dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o
	all'incremento di fondi di riserve straordinarie di cui al
	precedente punto 11.1 lettera d); =====
	f) gli utili non assegnati sono destinati dalla assemblea nel
	modo previsto dall'art.2545 quater codice civile. =====
	L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla
	destinazione di cui alle superiori lettere c), d), e), f),
	che la destinazione degli utili, fatta salva la destinazione
	di cui alla precedente lettera b), venga devoluto al fondo di
	riserva di cui alla lettera a). =====
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà
	deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non
	superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi
	spettanti ai soci lavoratori. I ristorni dovranno essere

	ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio.	
	A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di	
	ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci; la	
	percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun	
	socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà	
	avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante: ===	
	- integrazioni dei loro compensi; =====	
	- aumento proporzionale delle rispettive quote. =====	
	11.7 - PRESTITI DEI SOCI =====	
	La cooperativa può ottenere prestiti dai propri soci, in caso	
	di necessità ed esclusivamente per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale. =====	
	I contratti di prestito sono disciplinati dalle norme del	
	codice civile relative al contratto di mutuo, per quanto non	
	disposto dalle leggi speciali e dal presente statuto. =====	
	Il contratto di prestito sociale è strettamente collegato al	
	rapporto sociale; conseguentemente, in caso di scioglimento	
	del vincolo sociale (per recesso, esclusione o morte),	
	successivo alla contrazione del prestito, si ha scioglimento	
	del contratto di mutuo, con conseguente obbligo della	
	cooperativa di restituzione della somma mutuata al socio o ai	
	suoi eredi o legatari. =====	
	Le somme che il socio si sia obbligato a versare a titolo di	
	prestito alla cooperativa possono essere trattenute da	
	quest'ultima sull'importo dei dividendi, dei ristorni o delle	

	prestazioni mutualistiche spettanti ai soci, applicandosi su
	tali somme la compensazione. =====
	Al termine del rapporto di prestito, spetta al socio
	unicamente il rimborso del capitale e degli interessi nei
	limiti di legge, e secondo le condizioni pattuite nel
	contratto di prestito. =====
	La misura massima degli interessi corrisposti ai soci
	cooperatori persone fisiche, a titolo di remunerazione dei
	prestiti sociali, e l'ammontare massimo dei prestiti pro
	capite, non possono in ogni caso essere superiori a quanto
	previsto dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente. ====
	Gli amministratori devono fare risultare l'ammontare
	complessivo del prestiti sociali e delle eventuali garanzie,
	nonchè l'entità del rapporto tra prestiti sociali e
	patrimonio, dalla nota integrativa al bilancio di esercizio. =
	===== Articolo 12 - ORGANI SOCIALI =====
	12.1 - DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA =====
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
	dalla legge, dal presente atto costitutivo e statuto, nonché
	sugli argomenti che gli amministratori o almeno un terzo dei
	soci sottopongono alla loro approvazione. =====
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
	b) la nomina degli amministratori; =====
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dell'organo

	di controllo o del revisore; =====	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo; =====	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====	
	f) lo scioglimento anticipato della società. =====	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci. =====	
	Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore delle quote	
	possedute. =====	
	Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale. =====	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la	
	sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale. ===	
	La convocazione è effettuata dall'organo amministrativo	
	mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo	
	dell'adunanza, nonchè l'ordine del giorno, inviato a tutti i	
	soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata o a mano, ovvero altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di	
	convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	L'assemblea è presieduta dalla persona designata dai	

	presenti. Il presidente verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola lo svolgimento della riunione ed accerta i	
	risultati delle votazioni. =====	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	
	tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza,	
	salvo che nei casi di: =====	
	- modificazioni dell'atto costitutivo; =====	
	- decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====	
	- scioglimento anticipato della società; =====	
	nei quali casi è richiesto la presenza e il voto favorevole	
	dei soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci. =====	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
	di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere	
	palese o comunque deve essere "espresso con modalità tali da	
	consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. =====	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato, anche	
	fra non soci, dall'assemblea, salvo i casi di legge ove il	
	verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono	
	essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. ==	

	12.2 - AMMINISTRAZIONE =====	
	L'amministrazione della società è affidata ad un organo	
	collegiale (consiglio di amministrazione) composto di tre o	
	cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al	
	momento della nomina; =====	
	Gli amministratori sono scelti tra i soci cooperatori. =====	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratore e	
	se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'art. 2382 c.c. =====	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di	
	concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. =====	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica. =====	
	Gli amministratori restano in carica per il suddetto periodo	
	salvo revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato	
	stabilito dai soci all'atto della loro nomina. Sono, inoltre,	
	rieleggibili. =====	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	a causa del loro ufficio, e - se previsti, determinati e	
	deliberati a loro favore dai soci all'atto della nomina - la	
	corresponsione di eventuali indennità o compensi. =====	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci, i consiglieri	
	eleggono fra i propri membri il presidente del consiglio di	

	amministrazione. =====	
	Il consiglio di amministrazione viene convocato dal	
	presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno,	
	spedito con lettera raccomandata o a mano, ovvero, con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. =	
	Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in	
	carica, non computandosi le astensioni, e devono constare da	
	apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal	
	segretario (nominato eventualmente anche fra non soci), che	
	deve essere trascritto senza indugio nel libro delle	
	decisioni degli amministratori. =====	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge	
	o il presente atto riservino espressamente ai soci. =====	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori	
	«ad negotia» e mandatari in genere per determinati atti o	
	categorie di atti. =====	
	La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi	
	e in giudizio spettano al presidente del consiglio di	
	amministrazione. =====	
	Il consiglio di amministrazione può delegare proprie	
	attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, nei limiti	

	consentiti dalla legge tempo per tempo vigente. Al riguardo,	
	in virtù del richiamo contenuto nell'ultimo comma	
	dell'articolo 2475 del codice civile, si applica in quanto	
	compatibile, il disposto dell'articolo 2381 del codice civile	
	in materia di amministratori delegati e relativa delega. =====	
	===== <u>Articolo 13 - CONTROLLO DELLA SOCIETA'</u> =====	
	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è	
	obbligatoria nelle ipotesi previste dalla legge. =====	
	===== <u>Articolo 14 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u> =====	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea, con	
	le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto	
	costitutivo o dello statuto, adotta le delibere contemplate	
	dall'art.2487 codice civile, concernenti in particolare la	
	nomina di uno o più liquidatori, e i loro poteri. =====	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, così come previsto dall'art. 2514 c.c. lettera	
	d). =====	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del	
	documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi	
	3, 4 e 5 del DLGS 82/2005 che si trasmette ad uso Registro	
	Imprese. =====	
	Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 17 del	

